REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO COMITATO SPECIALE PER L'AMBIENTE

(approvato con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 30.03.2006)

ART. 1 ISTITUZIONE

E' istituito, ai sensi dell'art. 30 del regolamento disciplinante gli istituti di partecipazione popolare, un organismo di partecipazione popolare denominato "Comitato speciale per l'ambiente", di seguito indicato "comitato", allo scopo di coinvolgere i soggetti operanti sul territorio comunale nelle proposte e nei programmi dell'amministrazione comunale riferiti a specifiche problematiche ambientali, come individuate al successivo art. 2.

L'attività del comitato è ispirata dai principi di tutela e di valorizzazione dell'ambiente nell'ottica di fornire all'amministrazione comunale e, per essa, a tutta la collettività uno strumento funzionale ad una politica basata sui principi di sviluppo sostenibile.

ART. 2 COMPITI

E' compito del comitato svolgere attività propositiva e consultiva e fungere da collegamento tra i cittadini e l'amministrazione comunale in ordine alle problematiche ambientali del territorio del Comune di Borgo a Mozzano

ART. 3 COMPOSIZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI

Il comitato è composto come segue:

- assessore alle politiche ambientali o suo delegato
- assessore all'urbanistica o suo delegato;
- due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;
- un rappresentante per ogni associazione operante sul territorio del Comune di Borgo a Mozzano, dal cui statuto si evincano chiaramente le finalità di tutela e di valorizzazione ambientale.
- un rappresentante per ogni associazione ambientalista sul territorio che istituisca circoli nel Comune di Borgo a Mozzano;
- segretario.

I componenti delle associazioni ambientaliste vengono nominati dagli organi elettivi delle associazioni stesse, secondo le modalità democratiche previste dai propri atti associativi.

I nominativi dei rappresentanti di cui al precedente comma sono comunicati in forma scritta al sindaco entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Il mancato rispetto di tale termine comporta la facoltà del sindaco di escludere, in sede di costituzione del comitato, i rappresentanti delle associazioni ritardatarie.

Le associazioni che presentano la richiesta di far parte del comitato successivamente ai termini fissati dal precedente comma e le associazioni che si costituiscono in data successiva ai termini predetti possono entrare a far parte del comitato, previa verifica dei requisiti richiesti da presente regolamento.

Ogni membro del comitato non può rappresentare più di un' associazione.

Non possono far parte del comitato, tra i rappresentanti delle associazioni, coloro i quali abbiano incarichi politici nell'ambito dell'amministrazione comunale.

I componenti il comitato vengono nominati con decreto sindacale, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 267/2000.

I componenti il comitato restano in carica fino allo scioglimento dello stesso che sarà disposto dal presidente ad avvenuto espletamento dei compiti assegnati.

Il comitato può validamente insediarsi quando sia stata nominata almeno la metà dei suoi componenti.

ART. 4 FUNZIONAMENTO

Il Comitato si riunisce periodicamente su iniziativa del presidente presso i locali che saranno messi a disposizione dall'amministrazione comunale.

Durante la prima seduta il comitato prende visione dello statuto comunale, del regolamento disciplinante gli istituti di partecipazione popolare e del presente regolamento e ne accetta integralmente ed incondizionatamente i contenuti.

Il presidente del comitato dispone l'ordine del giorno delle sedute e lo invia ai componenti almeno sette giorni prima della riunione; In caso di particolare urgenza il comitato può essere convocato per vie brevi dal presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, rendendo noto almeno 24 ore prima l'ordine del giorno.

In qualsiasi momento, per esigenze particolari e contingenti, l'amministrazione comunale, attraverso gli assessori, può procedere all' immediata convocazione del comitato, comunicando l'argomento in discussione.

Il Comitato adotta le proprie decisioni in conformità a quanto stabilito dall'art. 28 del regolamento sugli Istituti di partecipazione.

Le sedute del comitato sono pubbliche. Ad esse possono essere espressamente invitati soggetti diversi che, non avendo diritto di voto, siano considerati di supporto e/o consulenza per la trattazione dell'argomento in esame.

Il Comitato incarica un componente delle funzioni di segreteria a supporto del lavoro del presidente. Per dette funzioni, l'incaricato potrà avvalersi degli strumenti e dei mezzi che saranno messi a disposizione dall'amministrazione comunale.

Di ogni incontro viene redatto apposito verbale che sarà messo a disposizione, per la consultazione da parte di chiunque ne abbia interesse, presso il servizio urbanistica del Comune di borgo a Mozzano.

In caso di qualsiasi richiesta all'amministrazione comunale da parte del comitato per effetto delle decisioni adottate, lo stesso dovrà inoltrare specifica e motivata istanza agli assessori e agli uffici comunali competenti per materia.

In caso di dimissioni di uno o più rappresentanti, è in facoltà dell'associazione o delle associazioni rappresentata nominare il/i sostituto/i.

ART. 5 PRESIDENTE

Per la nomina e le funzioni degli organi elettivi del comitato si fa rinvio, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, alle disposizioni del regolamento sugli istituti di partecipazione.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al regolamento comunale sugli istituti di partecipazione.